

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

[Art.113 c. 2) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.]

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse del fondo per funzioni tecniche, di cui al comma 2) dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in seguito citato come Codice.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il fondo per funzioni tecniche riguarda le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture di beni in cui, come statuito dal comma 2) dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

Art. 3 – Esclusione dal fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche gli atti di pianificazione generale e particolareggiata, i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del Codice e tutti gli interventi di manutenzione, realizzati senza evidenza pubblica o per i quali si adottino procedure in caso di somma urgenza e/o di protezione civile, ai sensi dell'art. 163 del Codice.

Art. 4 - Costituzione e quantificazione del fondo

Il fondo di cui all'art. 113 comma 2) del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli importi di eventuali perizie di variante e suppletive, qualora non siano state originate da errori ed omissioni progettuali.

La disponibilità delle somme relative al predetto fondo sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).

L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene riferito in tre classi di importo dei lavori a base

d'asta, secondo l'allegata tabella progressiva, intesa come scaglioni:

Classe dei lavori	Importo lavori a b.a. (€)	% fondo per lavori	% fondo per servizi e forniture
1)	< 1.000.000,00	2,00	1,60
2)	q.p. ≥ € 1.000.000,00 < € 10.000.000,00	1,80	1,40
3)	q.p. ≥ € 10.000.000,00	1,60	1,20

Per i servizi e forniture il fondo viene definito con % dell'importo a b.a. inferiori rispetto alle percentuali previste per lavori, tenuto conto della minore complessità delle funzioni tecniche.

Gli importi del fondo corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

Art. 5 – Modalità di destinazione del fondo

L'80 % del fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al comma 2) del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Il restante 20 % del fondo incentivi per funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta specializzazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università.

Art. 6 – Coefficienti di ripartizione del fondo

Per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche tra le varie figure professionali si fa riferimento all'allegato A) per lavori e all'allegato B) per servizi e forniture, con le percentuali e i coefficienti definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e tenuto conto del numero minimo di dipendenti e collaboratori, definito in base alla classe di importo dei lavori a b.a.

Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica di Dirigente, le cui quote di incentivo relative ad attività espletate costituiscono economie e vanno ad alimentare il fondo di cui al comma 4) dell'art. 113 del Codice.

La pianificazione delle risorse relative al 20% è proposta dal Dirigente e approvata dall'organo esecutivo .

Art. 7 – Adempimenti per singolo intervento

Il primo atto relativo ad ogni singolo intervento è rappresentato dalla nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura e di competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato. In particolare, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale. In qualunque caso per i requisiti professionali, il ruolo ed i compiti del RUP si farà riferimento alle Linee Guida n. 3 ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, tenuto conto del testo aggiornato con determinazione n. 1007 dell'11/10/2017 e di ogni successiva modifica e aggiornamento.

In assenza di specifica nomina del RUP, assume tale funzione il Dirigente cui è attribuita la competenza per la realizzazione dell'opera.

Per ogni lavoro o servizio, di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche con le risorse interne, è costituito il nucleo tecnico del progetto (NTP), nei contingenti minimi di personale individuati nelle tabelle allegate A) e B) con riferimento alla classe di importo più elevata, che identifica il personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione delle attività necessarie per la realizzazione del progetto. Il nucleo può essere costituito per fasi, anche in relazione ai singoli livelli di progettazione, ma in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e dell'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione, che tenga conto delle professionalità disponibili.

Il personale da incaricare per la costituzione dell'NTP, secondo le rispettive e specifiche competenze, è proposto dal RUP al Dirigente interessato. Gli incarichi e le relative funzioni sono definite con la determina da parte del Dirigente interessato alla realizzazione dell'opera, previo nulla osta del Dirigente di riferimento per il personale dipendente da altra direzione, di approvazione del nucleo tecnico del progetto.

Art. 8 - Tempi per le prestazioni

Nel provvedimento di approvazione dell'NTP devono essere indicati i tempi necessari per l'espletamento delle singole attività, eventualmente suddivisi in relazione ai diversi livelli di progettazione.

Le prestazioni connesse alla direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincideranno con quelli previsti dalle normative vigenti.

Ogni altro termine connesso all'attuazione del progetto viene stabilito e motivato dal RUP e riportato nel provvedimento di approvazione del nucleo tecnico del progetto.

Art. 9 – Penalità

I Responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgono i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ovvero dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

Le penalità non si applicano nei casi di cui all'art. 106, comma 1 del Codice e nei casi in cui gli eventuali ritardi non siano ascrivibili all'attività del beneficiario dell'incentivo.

Art. 10 - Distribuzione e liquidazione del fondo

La distribuzione della quota del fondo incentivi per funzioni tecniche è proposta dal RUP al Dirigente dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato dal personale incaricato nei tempi prestabiliti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme.

La corresponsione dell'incentivo è disposta, con propria determinazione, dal Dirigente preposto

alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nella realizzazione del progetto. La Direzione Finanziaria, previo controllo formale dei predetti atti, provvede al successivo pagamento degli emolumenti ai dipendenti aventi diritto.

L'incentivo può essere liquidato dopo l'acquisizione del relativo finanziamento e dopo che ogni attività è stata completata. In particolare potranno essere distinte per la liquidazione una prima fase in coincidenza con le attività svolte fino all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori e una seconda fase ad avvenuto collaudo tecnico-amministrativo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero non necessarie in base alla tipologia del progetto, vanno ad incrementare la quota del fondo di cui al comma 4) dell'art. 113 del Codice.

Art. 11 – Limite individuale del compenso incentivante

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Gli importi eccedenti il limite che può essere corrisposto nel corso dell'anno vanno ad alimentare il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice.

Art. 12 - Polizza assicurativa per i RUP e dipendenti tecnici interni con incarico in ambito di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza.

Per la progettazione e ogni altra attività tecnica prevista nella legge e affidata ad un proprio dipendente, l'Ente assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dei progetti.

Art. 13 - Norma transitoria

Il calcolo dell'incentivo secondo il presente regolamento si applica a tutti i lavori con incarico di RUP o progetto approvato in linea amministrativa dopo l'entrata in vigore del Codice.

Allegato A

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche per lavori

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113 comma 2) del D.Lgs. 50/2016

Attività	%	%	Coeff.	N° minimo dipendenti X classe di importo		
				1)	2)	3)
A) UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del Procedimento (80%) e collaboratori di supporto (20%)	25,0					
A1) RUP		80*25,0	0,200	1	1	1
A3) Collaboratore tecnico		20*5,0	0,010	1	1	2
A4) Collaboratore amministrativo e legale		20*10,0	0,020	2	2	2
A5) Gestione informatica e monitoraggio		20*10,0	0,020	1	2	2
B) STRUTTURA PER L'ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE E VERIFICA	13,0					
B1) Programmazione della spesa		1,0	0,010	1	1	2
B2) Verifica progetti		8,0	0,080	1	2	3
B3) Verifica procedure di gara e requisiti partecipanti		1,0	0,010	1	3	3
B4) Sistema di gestione e controllo		3,0	0,030	3	3	3
C) GRUPPO DI PROGETTAZIONE	0,0					
D) ESECUZIONE DEI LAVORI	32,0					
D1) Direttore dei lavori		10,0	0,100	1	1	1
D2) Direttore operativo		6,0	0,060	1	1	2
D3) Ispettore di cantiere		3,0	0,030	1	1	2
D4) Collaboratori amministrativi e finanziari		2,0	0,020	3	3	3
D5) Consulenza geologica e geotecnica alla DL		5,0	0,050	1	1	1
D6) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.		6,0	0,060	1	1	1
E) COLLAUDATORE	10,0					
E1) Collaudo Statico		3,5	0,035	1	1	1
E2) Collaudo Amministrativo o certificato regolare esecuzione		6,5	0,065	1	1	3
COMPLESSIVO	80,0		0,800	21	25	32

Allegato B

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche per servizi e forniture
Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113 comma 2) del D.Lgs. 50/2016

Attività	%	%	Coeff.	N° minimo dipendenti X classe di importo		
				1)	2)	3)
A) UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del Procedimento (80%) e collaboratori di supporto (20%)	25,0					
A1) RUP		80*25,0	0,200	1	1	1
A3) Collaboratore tecnico		20*5,0	0,010	1	1	2
A4) Collaboratore amministrativo e legale		20*10,0	0,020	2	2	2
A5) Gestione informatica e monitoraggio		20*10,0	0,020	1	2	2
B) STRUTTURA PER L'ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE E VERIFICA	13,0					
B1) Programmazione della spesa		2,0	0,020	1	1	2
B2) Verifica progetti		8,0	0,080	1	2	3
B3) Verifica procedure di gara e requisiti partecipanti		3,0	0,030	1	3	3
C) GRUPPO DI PROGETTAZIONE	0,0					
D) ESECUZIONE DEI LAVORI	32,0					
D1) Direttore dell'esecuzione del contratto		15,0	0,150	1	1	1
D2) Collaboratore tecnico		8,0	0,080	1	1	2
D3) Collaboratore amministrativo		5,0	0,050	1	1	2
D4) Collaboratori finanziari		4,0	0,040	3	3	3
E) COLLAUDATORE	10,0					
E1) Collaudo Amministrativo o certificato regolare esecuzione		10	0,010	1	1	3
COMPLESSIVO	80,0		0,800	15	19	26